

COMUNE DI BARBANIA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO

PER IL
FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
E DELLE
COMMISSIONI
CONSILIARI

I N D I C E

POSIZIONI PRELIMINARI

1 - Funzioni del Regolamento	p. 4
2 - Oggetto del Regolamento	p. 4
3 - Pubblicità del Regolamento	p. 4

O I - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

4 - Luogo delle riunioni	p. 5
5 - Sessioni	p. 5
6 - Convocazione	p. 5
7 - Convocazione d'urgenza	p. 5
8 - Ordine del giorno	p. 6
9 - Avviso di convocazione	p. 6
10 - Pubblicità delle riunioni	p. 7
11 - Deposito e consultazione degli atti	p. 7
12 - Informazioni ai Consiglieri	p. 8

II - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

13 - Assessori non Consiglieri e Revisori dei Conti	p. 9
14 - Numero legale	p. 9
15 - Apertura di seduta - Mancanza del numero legale	p. 9
16 - Seduta di seconda convocazione	p. 10
17 - Pubblicità delle sedute - Sedute segrete	p. 10
18 - Disciplina delle adunanze	p. 11
19 - Comportamento dei Consiglieri	p. 11
20 - Comportamento del pubblico	p. 12
21 - Presidenza	p. 12
22 - Scrutatori	p. 12
23 - Attribuzioni del Presidente	p. 12
24 - Ordine della seduta	p. 13
25 - Norme per la discussione	p. 13
26 - Emendamenti	p. 14
27 - Questione pregiudiziale e sospensiva	p. 14
28 - Proposte incidentali	p. 15
29 - Fatto personale	p. 15
30 - Chiusura della discussione	p. 15
31 - Dichiarazione di voto	p. 16
32 - Astensione dal voto	p. 16

Art. 33 - Obbligo di astensione	p. 16
Art. 34 - Revoca o modifica di precedenti deliberazioni . .	p. 16
Art. 35 - Ora di chiusura della seduta	p. 17
Art. 36 - Rinvio della seduta ad altro giorno	p. 17
Art. 37 - Termine della seduta	p. 17

CAPO III - INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI

Art. 38 - Norme comuni.	p. 18
Art. 39 - Interrogazioni	p. 18
Art. 40 - Interpellanze	p. 18
Art. 41 - Decadenza delle interrogazioni e delle interpellanze	p. 19
Art. 42 - Mozioni	p. 19

CAPO IV - VOTAZIONI

Art. 43 - Forme di votazione	p. 20
Art. 44 - Votazione per appello nominale	p. 20
Art. 45 - Controprova	p. 20
Art. 46 - Votazione a scrutinio segreto	p. 20
Art. 47 - Esito della votazione	p. 20

CAPO V - VERBALI

Art. 48 - Redazione e contenuto	p. 22
Art. 49 - Dichiarazione a verbale	p. 22
Art. 50 - Verbalì delle sedute segrete	p. 23
Art. 51 - Firma dei verbali	p. 23
Art. 52 - Esclusione del Segretario Generale	p. 23
Art. 53 - Approvazione dei verbali	p. 23
Art. 54 - Rettifica dei verbali	p. 23
Art. 55 - Deposito dei verbali.	p. 24

CAPO VI - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

SEZIONE I^ - GRUPPI CONSILIARI

Art. 56 - Organizzazione dei gruppi consiliari.	p. 25
Art. 57 - Commissione permanente dei Capi Gruppo	p. 25

SEZIONE II^ - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 58 - Istituzione delle Commissioni	p. 26
Art. 59 - Nomina e composizione delle Commissioni Permanentip.	26
Art. 60 - Sostituzioni.	p. 26
Art. 61 - Presidenza e segreteria delle Commissioni	p. 27
Art. 62 - Compiti delle Commissioni	p. 27
Art. 63 - Competenze per materia delle Commissioni	

Permanenti	p. 27
Art. 64 - Convocazione delle Commissioni	p. 28
Art. 65 - Apertura e sedute delle Commissioni	p. 28
Art. 66 - Verballi delle sedute delle Commissioni	p. 28
Art. 67 - Discussione in Consiglio	p. 29

SEZIONE III^ - COMMISSIONI SPECIALI

Art. 68 - Istituzione, composizione e funzionamento	p. 29
---	-------

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 - Entrata in vigore del regolamento	p. 30
---	-------

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Funzioni del Regolamento

1. - Le norme del presente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" hanno lo scopo di far conoscere ai Consiglieri i loro diritti di iniziativa e di intervento.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

1. - Il presente Regolamento disciplina, inoltre, la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni.

2. - Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge e dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.

Art. 3

Pubblicità del Regolamento

1. - Una copia del regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri, assieme a copia della legge 142 dell'8.6.1990 sull'ordinamento delle autonomie locali e dello Statuto del Comune.

2. - Copia del regolamento deve essere inviata, a cura del Segretario Comunale, a tutti i Consiglieri Comunali.

CAPO I
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4
Luogo delle riunioni

1. - Le riunioni del Consiglio si effettuano nell'apposita sala della Sede Comunale, con comunicazione ai cittadini mediante l'esposizione della bandiera nazionale.

2. - Qualora, per motivi di forza maggiore, le riunioni dovessero avvenire in altro luogo, dovrà essere data tempestiva comunicazione ai cittadini, oltre che, ovviamente, ai Consiglieri.

Art. 5
Sessioni

1. - Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie. Sono ordinarie quelle che si riferiscono alle proposte di deliberazione previste agli Artt. 9, comma secondo lett. A e B, e 10 del vigente Statuto Comunale.

Art. 6
Convocazione

1. - Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti.

2. - Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, quando lo richieda, per iscritto, almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. - La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo.

4. - Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario Comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazione.

5. - In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 7
Convocazione d'urgenza

1. - Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza.

2. - In questo caso l'avviso di convocazione, con il relativo elenco degli oggetti da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta e, contemporaneamente, devono essere depositati i documenti relativi agli affari da trattare (art. 13, comma 1, Statuto Comunale).

3. - I motivi di urgenza possono essere sindacati dal Consiglio il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

4. - Le presenti disposizioni si applicano anche per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 8 Ordine del giorno

1. - L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.

2. - Spetta al Sindaco il potere di compilarlo, integrarlo e rettificarlo.

3. - Devono essere iscritti all'ordine del giorno, con precedenza assoluta, gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune; seguono le petizioni popolari, le ratifiche delle deliberazioni di urgenza adottate dalla Giunta, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, quindi tutti gli altri argomenti.

4. - All'ordine del giorno già diramato, possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con osservanza delle norme indicate nel successivo art. 9.

5. - La decisione del Sindaco di non iscrivere all'ordine del giorno le proposte dei Consiglieri va comunicata per iscritto al proponente o al primo dei proponenti entro la data della riunione del Consiglio; tuttavia il Sindaco è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza utile successiva alla presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

Art. 9 Avviso di convocazione

1. - La convocazione del Consiglio è fatta dal Sindaco con avvisi da consegnarsi al domicilio dei Consiglieri, a mezzo di messo comunale, che dovrà farsi rilasciare dichiarazione di ricevuta da parte del Consigliere o di chi per esso riceve l'avviso di convocazione.

2. - L'avviso di convocazione, oltre al luogo, la data e l'ora della riunione, deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare nella seduta e deve essere consegnato almeno cinque giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie e almeno tre giorni prima per quelle straordinarie.

3. - Nei casi di urgenza (calamità naturali, particolari gravi situazioni politiche, amministrative ed economiche), la consegna dell'avviso con il relativo elenco degli oggetti da trattare dovrà pervenire ai Consiglieri almeno 24 ore prima; in questi casi, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione viene differita alla seduta successiva.

4. - Qualora fosse necessario ed urgente portare alla trattazione del Consiglio argomenti non compresi nell'elenco dell'avviso di convocazione, gli stessi potranno essere aggiunti, a condizione che vengano notificati ai Consiglieri almeno 24 ore prima della convocazione; anche in questo caso la maggioranza dei Consiglieri presenti potrà differire ogni deliberazione alla seduta successiva.

5. - L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta deve essere affisso all'Albo Pretorio.

6. - Nel computo dei termini a giorni o ad ora si escludono il giorno e l'ora iniziali. Il giorno di scadenza si computa anche se festivo.

Art. 10

Pubblicità delle riunioni

1. - L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente quello della riunione e inviato al Prefetto a cura del Segretario Comunale.

2. - Nei termini previsti per i Consiglieri, l'ordine del giorno deve essere inviato al Revisore del Conto.

Art. 11

Deposito e consultazione degli atti

1. - Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono depositate, per la consultazione, presso la segreteria comunale nel giorno della riunione e, nei due giorni precedenti, durante l'orario d'ufficio.

2. - Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale se non viene depositata, con tutti i documenti necessari, almeno quarantotto ore prima di quella dell'inizio della seduta.

3. - All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza, a disposizione dei Consiglieri.

4. - I Consiglieri hanno diritto di prendere visione delle proposte di deliberazione e degli atti preparatori in esse richiamati.

Art. 12

Informazioni ai Consiglieri

1. - I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dai responsabili dei servizi e degli uffici le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

2. - A tal fine, gli stessi rivolgono richiesta di informazione, verbalmente, ai soggetti indicati nel comma precedente, i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, devono fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza.

3. - I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

CAPO II
SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 13

Assessori non Consiglieri e Revisori dei Conti

1. - Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto, unicamente per riferire sugli argomenti dell'ordine del giorno concernenti l'assessorato e per intervenire nella discussione relativa.

2. - Il Revisore del conto può essere invitato dal Sindaco ad intervenire alle sedute del Consiglio per relazionare o dare informazioni ai Consiglieri.

3. - Il Sindaco dispone la convocazione del Revisore su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri Comunali (art. 40, comma 2, Regolamento Contabilità Comunale).

Art. 14

Numero legale

1. - Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso da quello della prima, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro membri, così come indicato dall'art. 14, comma 2, dello Statuto.

2. - Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

3. - Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini fino al quarto grado abbiano interesse.

4. - I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

5. - I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 15

Apertura di seduta - Mancanza del numero legale

1. - La seduta viene aperta se è presente il numero legale dei Consiglieri accertato mediante appello nominale disposto dal Presidente ed effettuato dal Segretario Comunale.

2. - Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.

3. - Della seduta dichiarata deserta è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze preventivamente giustificate.

4. - I Consiglieri che accedono alla adunanza dopo l'appello o che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale perché venga annotata la presenza o l'assenza.

5. - Durante le discussioni sui vari punti all'ordine del giorno, il Presidente non è obbligato a verificare se sia presente il numero legale, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri o dal Segretario Comunale.

6. - Nel caso che, dalla verifica, risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il Presidente deve disporre la sospensione temporanea della riunione per una durata da cinque a dieci minuti, dopodiché disporrà un nuovo appello dei presenti.

7. - Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è, quindi, legalmente sciolta.

8. - Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento dello scioglimento.

Art. 16

Seduta di seconda convocazione

1. - E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale.

2. - Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e modi indicati nel presente regolamento; quando, però, l'avviso della seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, per il caso che si renda necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta deserta.

Art. 17

Pubblicità delle sedute - Sedute segrete

1. - Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità delle persone stesse.

2. - Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui sopra, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta "privata" ai sensi dell'Art. 17, comma 2, del vigente Statuto Comunale.

3. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai Consiglieri, al Segretario, gli Assessori non Consiglieri se la seduta riguarda argomenti sui quali gli stessi hanno diritto di intervenire nella discussione.

Art. 18

Disciplina delle adunanze

1. - Esaurite le formalità preliminari, il Presidente può fare eventuali comunicazioni d'uso su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio; quindi da inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso.

2. - E' facoltà del Presidente o di almeno due Consiglieri proporre mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno; sulla proposta il Consiglio delibera per alzata di mano, senza discussione.

3. - Durante l'adunanza sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.

Art. 19

Comportamento dei Consiglieri

1. - I Consiglieri, di norma, parlano dal proprio seggio.

2. - Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.

3. - Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione, tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al regolamento.

4. - Non sono ammessi interventi in forma di dialogo,

5. - Per nessun motivo il Presidente può espellere un Consigliere dall'aula; se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Presidente gli toglie la parola. All'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.

Art. 20
Comportamento del pubblico

1. - Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare ad esso riservata.

2. - Le persone che assistono debbono mantenere un contegno corretto, evitando di turbare il regolare svolgimento delle sedute, alle quali non possono prendere parte attiva, salvo che il Consiglio Comunale si svolga in seduta aperta al pubblico.

3. - Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario ed agli altri dipendenti in servizio, potrà essere ammessa, a seconda delle esigenze del Consiglio, la presenza di altre persone.

4. - Nelle sedute pubbliche, il Presidente, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, ponendolo, in tal caso, immediatamente a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza.

5. - Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero scioglierla definitivamente. In questo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 21
Presidenza

1. - Il Consiglio, salvo diversa disposizione di legge, è presieduto dal Sindaco; in sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Vicesindaco e, in caso di assenza di questi, all'Assessore secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.

Art. 22
Scrutatori

1. - All'inizio delle votazioni segrete, accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente designa, fra i Consiglieri presenti, tre Scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.

Art. 23
Attribuzioni del Presidente

1. - Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente regolamento; in particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.

2. - L'ordine di trattazione degli oggetti all'ordine del giorno può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere se questo non incontra opposizione. In caso di opposizione, la proposta di modifica è messa immediatamente ai voti, senza discussione, ed approvata a maggioranza dei votanti.

3. - La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un Consigliere per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.

4. - Il Presidente è investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

5. - Il Presidente può invitare nella sala del Consiglio Comunale i funzionari comunali perchè relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Ente per fornire illustrazioni e chiarimenti.

6. - Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, le persone suddette vengono congedate.

Art. 24

Ordine della seduta

1. - Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al Consiglio Comunale se non sia scritta all'ordine del giorno.

2. - Il Presidente, l'Assessore o il Consigliere delegato illustrano la proposta di deliberazione facendo constatare, in particolare, l'esistenza ed il tenore dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142.

3. - Esaurita l'illustrazione della proposta, e nessuno chiedendo la parola, si procede alla votazione.

Art. 25

Norme per la discussione

1. - La parola è concessa ai Consiglieri per turno, seguendo l'ordine di iscrizione.

2. - Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno ciascun Consigliere Capogruppo (o all'uopo incaricato dal suo gruppo) può parlare due volte, la seconda solo per dichiarazione di voto; gli altri Consiglieri una sola volta.

3. - Ogni intervento deve essere contenuto nel limite di tempo massimo di 5 minuti.

4. - La conferenza dei capigruppo ha, in ogni caso, la facoltà di fissare limiti di tempo più ampi di quelli indicati sopra; delle decisioni in tal senso, il Presidente avvisa il Consiglio all'inizio della seduta o della discussione sull'argomento.

5. - Ciascun Consigliere ha comunque diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.

6. - Trascorsi i termini dell'intervento, il Presidente richiama l'oratore e, se del caso, gli toglie la parola; l'oratore può appellarsi al Consiglio precisando il tempo che richiede per concludere e il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza dei votanti.

Art. 26 Emendamenti

1. - Gli emendamenti e sottoemendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati da ogni Consigliere in forma scritta.

2. - L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.

3. - Il sottoemendamento è l'emendamento di un emendamento già presentato.

4. - Gli emendamenti ed i sottoemendamenti proposti devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio.

5. - Gli emendamenti ed i sottoemendamenti con effetti modificativi nei confronti delle proposte di deliberazione dovranno essere corredati dai pareri di cui all'articolo 53 della legge 8.6.1990, n. 142.

Art. 27 Questione pregiudiziale e sospensiva

1. - Si ha la "questione pregiudiziale" quando viene chiesto che un dato argomento non si debba discutere.

2. - E' "questione sospensiva" la richiesta che la discussione, o la deliberazione, su di un dato argomento, debba rinviarsi.

3. - La questione pregiudiziale e la domanda di sospensiva possono essere presentate verbalmente da ogni Consigliere prima che si inizi la discussione sul merito.

Art. 28
Proposte incidentali

1. - E' "proposta incidentale" quella che viene avanzata nel corso della discussione di una proposta principale, sulla quale si manifestino notevoli dissensi.

2. - Essa deve essere presentata, anche verbalmente, da almeno tre Consiglieri, i quali propongono che l'oggetto in discussione venga portato all'attenzione della Commissione interessata, in modo che la stessa ne faccia più completo ed accurato studio e quindi riferisca al Consiglio.

3. - La decisione su tale proposta viene presa dal Consiglio a maggioranza assoluta di voti, in modo palese.

4. - Con lo stesso procedimento il Consiglio può anche rinviare la proposta della Giunta perchè riesamini la questione secondo il punto di vista del Consiglio e la ripresenti successivamente per la relativa deliberazione.

Art. 29
Fatto personale

1. - Vi è "fatto personale" quando un Consigliere si ritenga leso nella propria condotta morale, politica, pubblica, privata o gli vengano attribuite dichiarazioni o fatti diversi o contrari di quelli effettivamente espressi o avvenuti, ovvero gli vengano addebitate dichiarazioni non espresse o fatti non avvenuti.

2. - La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.

3. - Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in che esso consista, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

4. - Qualora, durante la discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità può chiedere al Presidente di nominare o far nominare dal Consiglio una Commissione arbitrale composta di non meno di tre membri, appartenenti o non al Consiglio, la quale indaghi o giudichi sulla fondatezza dell'accusa entro un preciso termine e riferisca, quindi, al Consiglio.

Art. 30
Chiusura della discussione

1. - Il Presidente, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione.

2. - Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della di-

scussione quando, pur essendovi altre richieste d'intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.

3. - Ciò può avvenire solo dopo che sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare all'intervento.

Art. 31 Dichiarazione di voto

1. - Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto.

2. - Il tempo concesso per queste dichiarazioni non può superare i tre minuti.

Art. 32 Astensione dal voto

1. - Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto ed eventualmente specificarne i motivi.

2. - Il tempo massimo concesso per tali dichiarazioni è di tre minuti.

Art. 33 Obbligo di astensione

1. - I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno interesse a norma di legge; in tal caso debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constare nel verbale.

Art. 34 Modifica di precedenti deliberazioni

1. - Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con descrizioni di piani, programmi od altri atti di indirizzo generale devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.

Art. 35

Ora di chiusura della seduta

1. - L'ora entro la quale si concludono le sedute è stabilita periodicamente dalla conferenza dei capigruppo su proposta del Sindaco.

2. - Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso della seduta, di continuare i lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione delle questioni che hanno particolare importanza o urgenza.

Art. 36

Rinvio della seduta ad altro giorno

1. - Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito ed all'ora fissata.

2. - Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di proseguire in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza che rimane seduta di prima convocazione.

Art. 37

Termine della seduta

1. - Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

2. - Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione della questione in discussione e si procede alla votazione dello stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata la seduta e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli argomenti rimasti.

CAPO III
INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI

Art. 38
Norme comuni

1. - Al fine di espletare la loro funzione, i Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività amministrata.

Art. 39
Interrogazioni

1. - L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un fatto sia vero, se certe informazioni siano pervenute o siano esatte, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti che ai Consiglieri occorrono per studiare e trattare un argomento, se alcuna risoluzione sia stata presa o stia per essere presa su determinati oggetti e, comunque, per ottenere informazioni sull'adozione o sui proponenti dell'Amministrazione.

2. - L'interrogazione deve essere presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, durante la quale il Sindaco e la Giunta provvedono a rispondere.

3. - L'interrogante o uno dei firmatari, può, se crede, illustrare al Consiglio l'interrogazione prima che ad essa sia data risposta dal Sindaco o dalla Giunta.

4. - Dopo la risposta del Sindaco o della Giunta ha diritto di parola l'interrogante o i firmatari dell'interrogazione, ma solo per dichiararsi soddisfatti o meno.

5. - Nel presentare la propria interrogazione, il Consigliere può chiedere di avere risposta scritta, la quale gli deve essere data entro quindici giorni.

6. - Le interrogazioni con risposta scritta non sono poste all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 40
Interpellanze

1. - L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o stiansi per prendere determinati atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un dato problema e, in genere, i motivi e gli impedimenti della condotta dell'Amministrazione.

2. - L'interpellanza deve essere presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare durante la quale il Sindaco e la Giunta provvedono a rispondere.

3. - L'interpellante ha il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o della Giunta.

4. - Sull'argomento può intervenire una sola volta qualunque altro Consigliere.

5. - Dopo la replica del Sindaco o della Giunta l'interpellante si dichiara soddisfatto o no.

Art. 41

Decadenza delle interrogazioni e delle interpellanze

1. - Le interrogazioni e le interpellanze decadono qualora nessun presentatore sia presente alla seduta al momento in cui l'ordine del giorno ne preveda lo svolgimento, o in quella immediatamente successiva, a meno che non siano fatte proprie da un altro Consigliere dello stesso gruppo.

Art. 42

Mozioni

1. - La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto su di un argomento, per sollecitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione; oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco e della Giunta, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

2. - La mozione è presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno nella prima seduta consiliare.

3. - Più mozioni relative a fatti ed argomenti simili o trattamente connessi sono oggetto di una sola discussione ed il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione.

4. - Hanno inoltre diritto di intervenire nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedano.

5. - Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso oggetto cui si riferiscono le mozioni sono assorbite nella discussione delle mozioni e gli interroganti e interpellanti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni.

6. - Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali ha luogo la votazione con precedenza su quella guardante la mozione.

CAPO IV
VOTAZIONI

Art. 43
Forme di votazione

1. - I Consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.

2. - Le deliberazioni che importano valutazioni o apprezzamenti di persone si prendono a scrutinio segreto.

Art. 44
Votazione per appello nominale

1. - La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che lo domandino almeno tre Consiglieri.

2. - Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" o del "no"; il Segretario esegue l'appello ed annota a verbale il voto espresso da ciascun Consigliere ad alta voce.

3. - Il Presidente riscontra il risultato della votazione.

Art. 45
Controprova

1. - Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se un Consigliere lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto. Il Presidente accerta il risultato della controprova e se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

Art. 46
Votazione a scrutinio segreto

1. - La votazione a scrutinio segreto si esegue a mezzo di schede.

2. - Lo spoglio delle schede è fatto dal Presidente con l'assistenza degli Scrutatori di cui all'articolo 22 del presente regolamento.

Art. 47
Esito della votazione

1. - Nessuna deliberazione si intende approvata se, in prima convocazione, non ottiene la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze qualificate previste dalla legge o dallo Statuto.

2. - I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti; le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I Consiglieri che obbligatoriamente si astengono dal voto non vengono computati nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e devono allontanarsi dall'aula.

3. - In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.

4. - Salvo che la legge non disponga diversamente, non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione.

5. - Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli Scrutatori, cui compete anche verificare la regolarità della votazione, proclama l'esito della votazione stessa, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

6. - Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

7. - Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità della votazione, su di essa decide il Consiglio seduta stante.

8. - Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi.

9. - Proclamato l'esito della votazione, ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione stessa sono distrutte.

CAPO V
VERBALI

Art. 48
Redazione e contenuto

1. - I verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario Generale.

2. - Nei verbali devono essere indicati:

- l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza;
- le modalità osservate per la convocazione;
- i Consiglieri presenti e quelli assenti;
- l'oggetto della proposta di deliberazione ed il relatore della stessa;
- il testo della proposta con i pareri espressi ai sensi dell'articolo 53 della legge 8.6.1990, n. 142;
- i Consiglieri intervenuti nella discussione sulla proposta con eventuale sintesi degli interventi se ritenuti necessari per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i Consiglieri abbiano chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
- il sistema di votazione, il numero dei Consiglieri votanti e l'indicazione dei Consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;
- il numero delle schede bianche e delle schede nulle;
- il nome dei Consiglieri Scrutatori.

3. - I verbali relativi alle interrogazioni ed interpellanze riporteranno il relativo oggetto e gli autori delle stesse, mentre tutti gli interventi saranno descritti succintamente i punti del dibattito che appaiono rilevanti. La stessa procedura verrà adottata per le discussioni e gli interventi non seguiti da provvedimenti deliberativi.

4. - Per la compilazione dei verbali il Segretario è coadiuvato dagli impiegati della segreteria.

5. - I verbali delle sedute sono costituiti dalla raccolta delle deliberazioni adottate nelle sedute stesse.

Art. 49
Dichiarazione a verbale

1. - Ogni Consigliere ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constare il suo voto ed il motivo del medesimo; ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale stesso siano inserite brevi dichiarazioni scritte o dettate al Segretario.

2. - I Consiglieri possono altresì richiedere al Presidente che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale; in tal caso il testo scritto dell'intervento va consegnato al Segretario prima della sua lettura al Consiglio e controfirmato.

Art. 50
Verballi delle sedute segrete

1. - Nei verballi delle sedute segrete non viene riportata la discussione.

Art. 51
Firma dei verballi

1. - I verballi sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 52
Esclusione del Segretario Comunale

1. - Quando il Segretario Comunale ha per legge l'obbligo di astenersi, il Presidente individua un Consigliere comunale che provvede alla sostituzione temporanea del Segretario con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dall'aula dell'adunanza durante la discussione e la votazione.

Art. 53
Approvazione dei verballi

1. - I verballi sono di norma sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in una seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.

2. - I verballi devono essere posti a disposizione dei Consiglieri dal secondo giorno precedente quello dell'adunanza in cui saranno sottoposti all'approvazione.

3. - I verballi s'intendono approvati qualora nessun Consigliere chieda rettifiche o integrazioni.

Art. 54
Rettifica dei verballi

1. - Il Consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito nel verbale stesso. Nel formulare tali proposte non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.

2. - Le proposte di rettifica accolte ed approvate sono registrate nel verbale della seduta in corso e la modifica viene annotata a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce.

3. - Le annotazioni sono redatte a cura del Segretario Comunale, sono dallo stesso sottoscritte e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

Art. 55

Deposito dei verbali

1. - I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio a cura del Segretario Comunale.

CAPO VI
GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

SEZIONE I^a
GRUPPI CONSILIARI

Art. 56
Organizzazione dei gruppi consiliari

1. - I Consiglieri eletti in una stessa lista formano, di norma, un gruppo consiliare.
2. - Qualora un Consigliere intenda far parte di un gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto, ne deve dare comunicazione scritta al Segretario Comunale, unendo la dichiarazione di accettazione del gruppo cui intende far parte.
3. - Ciascun gruppo consiliare è costituito da almeno due Consiglieri; qualora una lista concorrente alle elezioni abbia ottenuto un solo seggio, il Consigliere eletto in tale lista può essere considerato, se lo ritiene, gruppo a tutti gli effetti.
4. - Le disposizioni di cui al precedente comma 3 sono applicabili ai Consiglieri che, almeno in numero di due, escano dal gruppo della lista nella quale sono stati eletti.
5. - I Consiglieri eletti nelle liste cui è stato attribuito un solo Consigliere o i Consiglieri usciti da gruppi consiliari diversi possono costituire un unico gruppo.
6. - Ogni gruppo, nei tempi previsti dal comma 1 dell'articolo 19 dello Statuto, comunica al Segretario il nome del proprio Capo gruppo. In mancanza di indicazione viene considerato Capo gruppo il Consigliere non componente la Giunta che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 57
Commissione permanente dei Capi Gruppo

1. - Ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 dello Statuto è istituita la Commissione permanente dei Capi Gruppi.
2. - Questa Commissione, che ha i compiti di cui al comma 2, dell'articolo 16 dello Statuto, è presieduta dal Sindaco, o suo delegato, ed è costituita dai Capi Gruppi consiliari, o loro delegati appartenenti ai rispettivi gruppi.
3. - Partecipano alla conferenza permanente dei Capi Gruppi, con funzioni consultive, quando necessario, il Segretario Comunale del Comune o funzionari dallo stesso inviati a partecipare ai lavori della Commissione.

SEZIONE II^a
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 58

Istituzione delle Commissioni

1. - Il Consiglio Comunale, all'inizio del proprio mandato, subito dopo la costituzione dei Gruppi Consiliari, ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 dello Statuto, può costituire, qualora ravvisi la necessità, Commissioni Consiliari Permanenti determina do per ciascuna la materia di competenza.

Art. 59

Nomina e composizione delle Commissioni Permanenti

1. - Il Consiglio Comunale procede, entro 45 giorni dalla elezione del Sindaco e della Giunta, alla nomina delle Commissioni Permanenti, le quali restano in carica per tutta la durata del Consiglio.

2. - Le Commissioni sono composte da Consiglieri Comunali scelti, secondo accordi tra i Capi Gruppo consiliari, in proporzione all'entità di ciascun gruppo ed assicurando, in ogni caso, la presenza di almeno un Consigliere per gruppo. Comunque, il numero dei componenti delle singole commissioni, compreso il Presidente, deve essere tale da non alterare il rapporto numerico esistente nel Consiglio tra maggioranza e minoranza.

3. - Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari.

4. - Il Sindaco e l'Assessore delegato possono sempre intervenire alle sedute delle Commissioni. Gli Assessori partecipano ogni qualvolta si tratti di materia inerente al settore cui sono preposti.

5. - Tutti i Consiglieri possono partecipare, con il consenso del Presidente, alle sedute delle Commissioni, senza prendere parte alle votazioni.

Art. 60

Sostituzioni

1. - I Consiglieri che entrano a far parte della Giunta sono sostituiti, nella propria Commissione, da altri Consiglieri dello stesso gruppo. La sostituzione è comunicata dal Capo Gruppo al Sindaco e alla Presidenza della Commissione.

2. - Ogni Gruppo può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni.

3. - Il Consigliere, che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire da altro Consigliere del suo gruppo. La sostituzione, disposta dal Capo Gruppo

di appartenenza, è comunicata, prima della seduta, al Presidente della Commissione.

4. - Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle sostituzioni che si rendessero necessarie per dimissioni, decadenza od impedimento dei componenti in carica.

Art. 61

Presidenza e segreteria delle Commissioni

1. - Le Commissioni, nel loro seno, eleggono il Presidente ed il Vice Presidente, di cui uno di maggioranza e uno di minoranza.

2. - Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. - Svolge il ruolo di Segretario delle Commissioni un Consigliere delle stesse, designato dal Presidente, per la stesura dei verbali dei lavori e per eventuali incombenze.

Art. 62

Compiti delle Commissioni

1. - Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito di:

- a) esaminare ed approfondire in sede referente proposte di deliberazioni e questioni di interesse cittadino loro demandate dal Consiglio Comunale o dal Sindaco;
- b) esprimere di propria iniziativa pareri su materie e argomenti che ritengono di particolare interesse locale, segnalandoli al Sindaco che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio;
- c) esprimere, a richiesta del Sindaco, pareri preliminari di natura non vincolante.

2. - Le proposte di deliberazione sono trasmesse, a cura della Segreteria Comunale, ai Presidenti delle Commissioni competenti, affinché formulino il proprio parere con la contemporanea restituzione degli atti allo stesso Ufficio.

3. - Le Commissioni esprimono i loro pareri entro il termine concordato, di volta in volta, dal Presidente della Commissione con l'organo richiedente.

Art. 63

Competenze per materia delle Commissioni Permanenti

1. - Le Commissioni Permanenti hanno competenza per tutte le attività e i problemi dell'Amministrazione Comunale.

2. - Qualora una proposta di deliberazione dovesse riguardare materie non espressamente contemplate dalla delibera istitutiva delle Commissioni, il Sindaco deferisce l'esame alla Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.

Art. 64

Convocazione delle Commissioni

1. - La convocazione delle Commissioni è disposta dal Presidente; in difetto può provvedere il Sindaco anche su richiesta di almeno un terzo dei loro membri.

2. - La convocazione è effettuata dal Presidente e trasmessa almeno tre giorni prima della seduta, salvo casi di particolare urgenza.

3. - L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora delle sedute, sono stabiliti dal Presidente, d'intesa con gli Assessori interessati agli argomenti in discussione e comunicati a tutti i componenti della Commissione, al Sindaco, agli Assessori ai Capigruppi consiliari.

4. - Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui è riunito il Consiglio Comunale.

Art. 65

Apertura e sedute delle Commissioni

1. - Il Presidente, accertata la presenza di almeno la metà dei componenti della Commissione, inizia i lavori.

2. - In mancanza di oltre la metà dei componenti della Commissione, trascorsa un'ora da quella indicata per l'inizio della seduta, può cominciare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei componenti presenti.

3. - Sindaco ed Assessori non concorrono alla formazione del numero legale di cui al comma 1.

4. - Alle sedute delle Commissioni si applicano i principi e le norme relativi al funzionamento del Consiglio Comunale.

5. - Alle sedute delle Commissioni possono intervenire funzionari del Comune ed esperti esterni quando necessario, a richiesta dell'Assessore interessato all'argomento in trattazione, previo accordo con il Presidente, e solo al fine di assistere all'Assessore stesso.

Art. 66

Verballi delle sedute delle Commissioni

1. - I verballi, redatti dal segretario di cui al comma 3 dell'articolo 62,

2. - Copia del verbale è inviata, a cura del Segretario della Commissione, al Sindaco, ai Capi Gruppo consiliari, ai componenti della Commissione e agli Assessori competenti per materia, nonché al Segretario Comunale del Comune.

Art. 67

Discussione in Consiglio

1. - Le Commissioni affidano al loro Presidente o ad altro componente che sia membro del Consiglio Comunale l'incarico di presentare per iscritto al Consiglio le relazioni sugli argomenti trattati.

2. - La rappresentanza della minoranza ha la facoltà di nominare un proprio relatore.

3. - Le relazioni di maggioranza e di minoranza o le relazioni unitarie delle Commissioni sostituiscono la discussione generale del Consiglio, fermo restando che ciascun Consigliere può esprimere sue considerazioni sulla/e relazione/i presentata/e.

SEZIONE III^a COMMISSIONI SPECIALI

Art. 68

Istituzione, composizione e funzionamento

1. - Il Consiglio Comunale, con le modalità di cui alla precedente sezione, istituisce, quando a suo giudizio necessario:

- a) Commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività dell'Ente;
- b) Commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli Uffici del Comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto di Ufficio.

2. - La Commissione di inchiesta può essere istituita:

- a) su proposta del Sindaco o della Giunta;
- b) su richiesta di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, con l'indicazione dei motivi. La deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. - Per quanto concerne la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla precedente Sezione II^a.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69.

Entrata in vigore del regolamento

1. - Il presente Regolamento entrerà in vigore trascorsi quindici giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di adozione in seguito a ripubblicazione.

COMUNE DI BARBANIA
(Provincia di Torino)

AL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA N° 9
DI DELIBERAZIONE

DA PARTE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

C.C. n° 33 del 29.10.93 ore 20.30

OGGETTO: REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE E
COMMISSIONI C.C. - EVASIONE PROV. 15247
CO.RE.CO SU DELIBERAZIONE C.C. 24
DEL 1/10/93

NOTA : in tutte le deliberazioni, prima dei voti, va inserito, in relazione al caso, il seguente comma:

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142:

- in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria;

- sotto il profilo della legittimità del Segretario Comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.8/6/1990, N.142, vengono espressi i seguenti pareri dai Dirigenti dei servizi, in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica:

Favore

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

b) alla regolarità contabile, con contestuale attestazione che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto ai sensi dell'art. 55 - comma 5° - della legge 8/6/1990, N. 142, il relativo impegno di spesa sul.cap.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

c) sotto il profilo della legittimità:

Favore

IL SEGRETARIO COMUNALE

MODELLO FONOGRAMMA

SINDACO DEL COMUNE DI BARBANIA

PRESIDENTE _____

PROT. N° 15247 DEL 8.10.

COMUNICASI CHE SEZIONE CO.RE.CO. TORINO IN SEDUTA DEL 20.10.93

PROVV. N. 15247 HABET DECISO INTERRUZIONE ESECUTIVITA' DELIBERAZIONE
DEL 1.10.93 N° 26 PER INVITARE L'AMMINISTRAZIONE

A: Art. 11 comma 2) non si intende il riferimento
all'art. 34. L. 142/90, dal momento che detto articolo
non dispone in ordine al deposito degli atti relativi
alla elezione dell'esecutivo.

Art. 47 punto 1° chiarisce la compatibilità della mag-
gioranza ivi prevista con quanto in merito disposto
nel comma 1° art. 26 dello Statuto Comunale.

Art. 47 comma 2) la previsione, del disposto in questione
non pare ammissibile nella ipotesi di estensione
obbligatoria per legge, le quali comportano l'obbligo
di adempimento dell'atto.

Art. 52 a norma del comma 6) dell'art. 33 dello Statuto,
compete al Presidente di individuare il consigliere
auto a sostituire il Segretario interessato dell'atto.

Omissis l'Ente chiarimenti in merito

I SENSI ART. 21 - COMMA 3 - LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 1991, N° 30, RICHIESTA
CHIARIMENTI AUT ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO DEVONO PERVENIRE AT SEZIONE
IMITATO CONTROLLO ENTRO 30 GIORNI DATA RICEVIMENTO PRESENTE FONOGRAMMA.
I CASO CONTRARIO DELIBERAZIONE SOSPESA INTENDESI DECADUTA AT OGNI EFFETTO.
QUESTO FONOGRAMMA NON SARA' SEGUITO DA NESSUNA ALTRA RICHIESTA SCRITTA.

ESIDENTE SEZIONE CO.RE.CO. TORINO Calliano

EASMETTE: Mimard

CEVE: Paul H

DATA: 21.10.93

ORE: 11,55

Art.52 comma 1-:"Quando il Segretario Comunale ha per legge l'obbligo di astenersi, il Presidente individua un Consigliere comunale che provvede alla sostituzione temporanea del Segretario con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dall'aula dell'adunanza durante la discussione e la votazione".-----

- 2) Di dare atto di confermare in ogni sua parte ogni altro articolo del Regolamento approvato con deliberazione CC n°24 del 1/10/1993-
-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli di cui all'Art.53 della Legge n°142 del 8/6/1990;

Richiamata la propria precedente deliberazione n°24 adottata nella seduta del 1/10/1993 con la quale veniva approvato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Visto il Provv.n°15247 con il quale il Co.Re.Co. Sez.di Torino in data 20/10/1993 ha interrotto i termini di esecutività della deliberazione sopra detta, invitando l'amministrazione a fornire i necessari chiarimenti in ordine alla sospensione;

Ritenuto opportuno provvedere a riformulare gli Articoli del Regolamento sospesi e cioè: Art.11 comma 2; Art.47 punto 1°; Art.47 comma 2°; Art.52 comma 1; in modo da dare i chiarimenti all'organo di controllo;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai 12 consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

- 1) Di riformulare gli Artt.11 comma 2-;47 punto 1-;47 comma 2-;52 comma 1;- come segue ad evasione del Provv.n°15247 adottato dal Co.Re.Co. sulla deliberazione CC n°24 del 1/10/1993 ad oggetto: Approvazione Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari":-----

-Art.11 comma 2-: "Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale se non viene depositata, con tutti i documenti necessari, almeno quarantotto ore prima di quella dell'inizio della seduta".-----

-Art.47 punto 1): "Nessuna deliberazione si intende approvata se, in prima convocazione, non ottiene la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari ~~nessuna deliberazione si intende approvata se, in prima convocazione, non ottiene la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari~~ salvo maggioranze qualificate previste dalla Legge o dallo Statuto".-----

-Art.47 comma 2-: "I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti; le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I Consiglieri che obbligatoriamente si astengono dal voto non vengono computati nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e devono allontanarsi dall'aula".-----